



Seilerstrasse 22
Casella postale 5853
3001 Berna
Tel.: 031 310 20 10
Fax 031 310 20 35
info@nvs.ch
www.nvs.ch

Statuto

Associazione svizzera della pietra naturale NVS

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome

L'«Associazione svizzera della pietra naturale» (qui di seguito «Associazione»), con acronimo NVS (*Naturstein-Verband Schweiz*), è un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha il proprio domicilio legale presso la sede dell'Ufficio amministrativo.

Art. 3 Scopo

L'Associazione ha come scopo quello di riunire le imprese e le persone che hanno la propria sede sociale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che svolgono un'attività nell'ambito dell'estrazione, della lavorazione, dello spostamento, della posa o della valutazione della pietra naturale, dei prodotti in pietra naturale o dei prodotti sostitutivi in pietra naturale, oppure che commerciano con la pietra naturale o che si occupano della manutenzione o della sistemazione delle costruzioni in pietra naturale.

Art. 4 Obiettivi

L'Associazione ha l'obiettivo di:

- a) tutelare e promuovere le esigenze e gli interessi dei propri membri, nei confronti delle autorità, dei sindacati e dei mass media;
- b) favorire la categoria professionale e il mestiere, promuovendo la formazione e il perfezionamento professionale e collaborando con le organizzazioni economiche, le associazioni professionali e i centri di ricerca in Svizzera e all'estero;
- c) rafforzare l'immagine del settore, curando le relazioni pubbliche;
- d) consolidare il posizionamento dei membri sul mercato, attraverso aiuti di natura economico-aziendale, grazie allo scambio di competenze, alla collaborazione in ambito di direttive e decreti, con la discussione e la risoluzione di problemi tecnici, nonché offrendo supporto per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, creando forum e piattaforme di contatto riservate specificatamente ai vari settori e offrendo un ventaglio di altri servizi;
- e) garantire e ampliare l'interconnessione del settore svizzero della pietra naturale, curando i contatti con le organizzazioni affini e aderendo a organizzazioni mantello.

Art. 5 Responsabilità

È solo ed esclusivamente il patrimonio dell'Associazione a rispondere in caso di eventuali debiti; si esclude qualsiasi responsabilità personale da parte dei singoli membri.

Art. 6 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio dell'Associazione corrisponde all'anno civile.

II. Adesione all'Associazione

Art. 7 Categorie di membri

L'Associazione si compone delle categorie di membri elencate qui di seguito:

- a) membri attivi
- b) membri partner
- c) membri affiliati come persone
- d) membri onorari

Il Comitato direttivo decide in merito all'attribuzione a una o all'altra categoria.

L'Assemblea generale definisce la quota di adesione che i membri attivi, i membri partner e i membri affiliati come persone sono chiamati a versare annualmente.

Un membro che aderisce all'Associazione durante l'anno dovrà versare *pro rata temporis* il proprio contributo per l'anno in corso.

Art. 8 Membri attivi

Possono affiliarsi come membri attivi le imprese e le persone che svolgono un'attività nell'ambito dell'estrazione, della lavorazione, dello spostamento, della posa o della valutazione della pietra naturale, dei prodotti in pietra naturale o dei prodotti sostitutivi in pietra naturale, oppure che commerciano con la pietra naturale o che si occupano della manutenzione o della sistemazione delle costruzioni in pietra naturale o che esercitano un'attività correlata.

Chi desidera aderire come membro attivo deve inoltrare per iscritto all'Ufficio amministrativo una dichiarazione di adesione, impegnarsi a rispettare lo Statuto e le decisioni dell'Associazione e versare annualmente i contributi fissati. Il Comitato direttivo decide in merito all'ammissione.

La richiesta di adesione può essere rifiutata, senza bisogno di addurre alcuna motivazione. Né il Comitato direttivo né l'Associazione rispondono di eventuali conseguenze legate a un rifiuto della richiesta.

Ciascun membro attivo ha diritto a un voto durante le Assemblee generali ordinarie e straordinarie, inoltre può rappresentare un altro membro attivo, purché questi gli abbia conferito una procura.

Art. 9 Membri partner

Possono affiliarsi come membri partner le imprese e le persone che svolgono un'attività nell'ambito della fornitura di utensili, attrezzi, macchine e prodotti chimici, come pure le autorità e le organizzazioni che desiderano appoggiare l'impegno profuso dall'Associazione, sostenendola finanziariamente od offrendole idealmente supporto.

Chi desidera aderire come membro partner deve inoltrare per iscritto all'Ufficio amministrativo una dichiarazione di adesione, impegnarsi a rispettare lo Statuto e le decisioni dell'Associazione e versare annualmente i contributi fissati. Il Comitato direttivo decide in merito all'ammissione.

La richiesta di adesione può essere rifiutata, senza bisogno di addurre alcuna motivazione. Né il Comitato direttivo né l'Associazione rispondono di eventuali conseguenze legate a un rifiuto della richiesta.

I membri partner non hanno diritto di voto.

Art. 10 Membri affiliati come persone

Possono affiliarsi come persone tutti coloro che si sentono vicini al settore ma non vogliono aderire all'Associazione in veste di membri attivi o membri partner (p. es. pensionati, ex titolari di aziende).

Chi desidera affiliarsi come persona deve inoltrare all'Ufficio amministrativo una dichiarazione scritta di adesione, impegnarsi a rispettare lo Statuto e le decisioni dell'Associazione, nonché versare annualmente una quota di adesione. È il Comitato direttivo a decidere in merito all'accettazione della richiesta.

Un eventuale rifiuto non deve essere corredato da motivazioni. Il Comitato direttivo e l'Associazione non si assumono alcuna responsabilità per eventuali conseguenze relative a un eventuale rifiuto.

I membri affiliati come persone non hanno diritto di voto.

Art. 11 Membri onorari

Le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno profuso in favore dell'Associazione possono essere nominate membri onorari dall'Assemblea generale, previa richiesta del Comitato direttivo.

I membri onorari non hanno diritto di voto.

Art. 12 Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per uscita volontaria (l'uscita dall'Associazione può avvenire solo alla fine dell'anno civile, previo invio di lettera raccomandata all'Ufficio amministrativo e rispettando un termine di disdetta di sei mesi);
- b) in caso di cessazione o scioglimento dell'attività, fallimento o morte dell'unico proprietario;
- c) in caso di esclusione (il Comitato direttivo decide in merito all'esclusione; quali possibili motivazioni si annovera in particolare il mancato pagamento delle quote di adesione e l'agire contro gli interessi dell'Associazione).

In caso di cambiamenti nei rapporti di proprietà e/o della personalità giuridica dell'impresa l'appartenenza non subisce interruzioni, purché continuino a essere soddisfatte le premesse sancite dallo Statuto in merito all'adesione.

I membri uscenti o esclusi non hanno alcun diritto al capitale dell'Associazione.

III. Organizzazione

Art. 13 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l'Ufficio di revisione;
- d) le commissioni e i gruppi specialistici;
- e) la votazione preliminare

Art. 14 Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Le sono affidate tutte le attività che, in virtù delle disposizioni legali o dello Statuto, non sono riservate ad altri organi, in particolare:

- a) presa in consegna dei rapporti annuali, dei conti annuali e del rapporto di revisione;
- b) determinazione delle quote annue, decisione in merito al budget;
- c) elezione del Presidente dell'Associazione, del Comitato direttivo e dei revisori dei conti;
- d) decisione in merito alle proposte dei membri e del Comitato direttivo;
- e) modificazione dello Statuto;
- f) scioglimento dell'Associazione.

Entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio si tiene un'Assemblea generale ordinaria. La convocazione all'Assemblea, con la comunicazione dell'ordine del giorno, avviene tramite circolare, con un preavviso di almeno trenta giorni. Le richieste rivolte all'Assemblea generale vanno inoltrate all'Ufficio amministrativo 14 giorni prima della data in cui si terrà l'Assemblea generale.

L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata entro trenta giorni, su decisione dell'Assemblea generale, del Comitato direttivo o se un quinto dei membri attivi lo richiede per iscritto, indicandone le ragioni. Il luogo e l'ora in cui si terranno le Assemblee generali straordinarie sono decisi dal Comitato direttivo. Per le Assemblee generali straordinarie è possibile, in casi urgenti, che la convocazione sia inviata soltanto una settimana prima. Con la convocazione alle Assemblee generali straordinarie, i membri devono ricevere, oltre all'ordine del giorno, anche le eventuali trattande da sottoporre all'Assemblea.

Le votazioni e le elezioni che si tengono in occasione delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie avvengono apertamente con maggioranza semplice. Se si verifica una parità di voti, in caso di elezioni si decide tramite sorteggio, in caso di votazioni la decisione spetta al Presidente.

Art. 15 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da almeno quattro membri e dal Presidente. Il Comitato direttivo designa un Vicepresidente e può eleggere un responsabile delle finanze. Nella scelta dei membri del Comitato direttivo vanno tenute in debita considerazione sia le singole regioni linguistiche sia le diverse categorie professionali.

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso gestisce gli affari dell'Associazione e adotta tutte le misure a servizio del settore e dei membri che, in virtù delle disposizioni legali o dello Statuto, non sono riservate ad altri organi. Nella fattispecie, al Comitato direttivo incombono i seguenti compiti:

- a) preparare le Assemblee generali ordinarie e straordinarie, dietro presentazione del rapporto annuale, del conto annuale e del budget;
- b) applicare le decisioni dell'Assemblea generale;
- c) definire la politica dell'Associazione;
- d) rappresentare l'Associazione verso l'esterno;
- e) curare le relazioni pubbliche;

- f) promuovere la formazione e il perfezionamento professionale;
- g) convocare le commissioni e i gruppi specialistici, nonché coordinare le attività dell'Associazione in seno a tali organi;
- h) decidere in merito all'accettazione o all'esclusione dei membri;
- i) scegliere i membri dell'Ufficio amministrativo, determinarne le mansioni e il rispettivo onorario.

All'occorrenza, il Comitato direttivo può delegare singole mansioni alle commissioni e ai gruppi specialistici; per raggiungere lo scopo prefissato dall'Associazione può decidere di istituire organi di autoaiuto oppure aderire a gruppi di autoaiuto già esistenti. Per il trattamento di questioni specifiche il Comitato direttivo può interpellare consulenti esterni e retribuirli in base alla prestazione fornita.

Il Presidente e l'Ufficio amministrativo possiedono diritto di firma giuridicamente vincolante. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso l'esterno, conduce le riunioni e le sedute e si occupa degli affari in corso, in collaborazione con l'Ufficio amministrativo.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente. Egli ha diritto di firma giuridicamente vincolante, insieme all'Ufficio amministrativo, e firma con il Presidente, qualora l'Ufficio amministrativo non possa apporre la propria firma.

Il Comitato direttivo e il Presidente sono eletti dall'Assemblea generale ordinaria con un mandato di due anni. I membri del Comitato direttivo e il Presidente possono venire rieletti al termine del proprio mandato; il Presidente ha un mandato di al massimo sei anni.

Le sedute del Comitato direttivo hanno luogo in base alle esigenze o su richiesta di almeno tre membri.

Il Presidente definisce luogo e data delle sedute. La convocazione avviene con la comunicazione dell'ordine del giorno.

Il Comitato direttivo può deliberare in qualsiasi caso. Le decisioni urgenti possono essere prese anche telefonicamente o mediante circolare.

Ciascun membro del Comitato direttivo dispone di un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il Presidente pronuncia il voto decisivo.

Art. 16 Ufficio di revisione

L'Assemblea generale designa due revisori dei conti e un revisore sostituto con un mandato di due anni; i revisori possono essere rieletti. Al posto dei revisori dei conti può essere designato un ufficio fiduciario riconosciuto.

I revisori o l'ufficio fiduciario verificano il conto annuale, stilano i rapporti e presentano le proposte all'Assemblea generale. Nel corso dell'anno essi possono inoltre verificare la tenuta di cassa, il patrimonio, le fatture e i giustificativi.

Art. 17 Commissioni e gruppi specialistici

Il Comitato direttivo può delegare alcuni ambiti di competenza alle commissioni e ai gruppi specialistici. Le commissioni e i gruppi specialistici sottostanno al Comitato direttivo e hanno la funzione di organi consultivi.

Le commissioni e i gruppi professionali si riuniscono su richiesta dei rispettivi presidenti o dell'Ufficio amministrativo, la frequenza delle riunioni è dettata dagli affari correnti. La convocazione avviene tramite l'Ufficio amministrativo.

Le commissioni e i gruppi specialistici devono annunciare il proprio fabbisogno finanziario al Comitato direttivo che terrà conto delle rispettive richieste nell'ambito dell'ordinario processo di budgeting.

Art. 18 **Votazione preliminare**

Il Comitato direttivo è autorizzato, nonché obbligato, su richiesta di almeno un terzo dei membri attivi, a sottoporre una proposta a votazione scritta, nell'ambito di una cosiddetta «votazione preliminare». La proposta va presentata a tutti i membri per lettera raccomandata. Entro un termine di dieci giorni i membri devono rispedire la scheda di voto debitamente compilata.

La proposta è considerata accettata e dichiarata vincolante se la maggioranza dei votanti dà la propria approvazione.

Art. 19 **Ufficio amministrativo**

L'Ufficio amministrativo lavora in base alle direttive sancite dal Comitato direttivo. Esso fornisce i fondamentali servizi di segretariato dell'Associazione. Tra le mansioni dell'Ufficio amministrativo si annoverano:

- a) applicazione delle decisioni formulate dall'Assemblea generale;
- b) applicazione delle decisioni formulate dal Comitato direttivo;
- c) allestimento del budget da presentare al Comitato direttivo;
- d) preparazione degli affari del Comitato direttivo;
- e) partecipazione alle sedute degli organi, se necessario;
- f) gestione dei protocolli delle sedute, se necessario;
- g) incasso delle quote di adesione.

IV. Finanze

Art. 20 **Entrate**

Le entrate dell'Associazione provengono sostanzialmente dalle quote di adesione, dai proventi raccolti con i vari eventi, le pubblicazioni, le misure di formazione e perfezionamento professionale, così come la remunerazione del patrimonio dell'associazione.

La quota di adesione è fissata dall'Assemblea generale.

Le singole spese fino a 10 000 franchi sono di competenza dell'Ufficio amministrativo. I contributi superiori ai 10 000 franchi per ogni evento, pubblicazione o misura di formazione e perfezionamento professionale devono essere approvati dal Comitato direttivo, tenuto conto del rispettivo budget di progetto.

Per gli obblighi contratti dall'Associazione risponde solo ed esclusivamente il patrimonio associativo.

V. Modifiche dello Statuto, scioglimento dell'Associazione e altre disposizioni

Art. 21 Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche o completamenti del presente Statuto possono essere richiesti al Comitato direttivo con una motivazione scritta. L'Assemblea generale ordinaria o straordinaria delibera in merito. Le decisioni sono prese con una maggioranza di due terzi.

Art. 22 Scioglimento dell'Associazione

La richiesta di scioglimento dell'Associazione deve pervenire per iscritto al Comitato direttivo ed essere motivata in modo esauriente.

Lo scioglimento può essere deciso solo con il consenso di almeno due terzi dei membri con diritto di voto presenti all'Assemblea generale ordinaria o straordinaria.

Se si opta per uno scioglimento, gli atti e il patrimonio associativo vanno trasferiti fiduciariamente all'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam). Se entro dieci anni dallo scioglimento non si costituisce nessuna nuova associazione di categoria con finalità uguali o simili, il patrimonio associativo è devoluto a un'organizzazione caritatevole.

Art. 23 Validità dello Statuto

In caso di divergenze interpretative dello Statuto, dei regolamenti ecc. fa stato il testo originale tedesco.

Il presente Statuto è stato approvato in occasione dell'Assemblea generale del 20 marzo 2018 ed è entrato in vigore nella stessa data. Esso sostituisce tutte le precedenti versioni dello Statuto dell'Associazione.

Zurigo, 20 marzo 2018

Associazione svizzera della pietra naturale NVS

Il Presidente: L'Ufficio amministrativo:

M. Marazzi J. Depierraz